

# **Policy di applicazione Commissione onnicomprensiva e Commissione di istruttoria veloce**

Approvata dal CdA del 29/3/2022

<b>Premessa e obiettivi del documento</b>	<b>3</b>
<b>Definizioni</b>	<b>4</b>
<b>3. Commissione Onnicomprensiva (C.O.)</b>	<b>5</b>
3.1 Caratteristiche	5
3.2 Modalità di calcolo	5
3.3 Criteri di applicazione	5
<b>4. Commissione di istruttoria veloce (CIV)</b>	<b>6</b>
4.1 Caratteristiche	6
4.2 Casistiche di esenzione	7
4.3 Modalità di calcolo	7
4.4 Criteri di applicazione	7
4.5. Criteri di quantificazione dei costi d'istruttoria	8
4.6 Controlli interni e reportistica	8

## 1. Premessa e obiettivi del documento

L'art. 6-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto all'interno del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) l'art. 117-bis, rubricato «Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti». Tale articolo, in caso di contratti di apertura di credito, prevede quali unici oneri a carico del Cliente un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate e «una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento» (di seguito «Commissione onnicomprensiva o C.O.»).

L'art. 117-bis, comma 2 T.U.B. indica inoltre che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito «C.I.V.»), determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

La legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 del Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29, da ultimo, ha introdotto delle ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis del TUB.

In particolare, nell'art. 1 comma 1-ter della legge n. 62 del 18 maggio 2012, si dispone che «la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi».

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CICR, ha assunto un decreto d'urgenza (Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del T.U.B., che dà attuazione alle disposizioni dell'art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

In tale sede vengono determinati i criteri di applicazione della C.I.V., stabilendo come gli intermediari debbano provvedere a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della C.I.V.

Da ultimo, Banca d'Italia ha emanato nel luglio 2018 la Nota num. 0728670/18 intitolata «Remunerazione di affidamenti e sconfinamenti. Trasmissione degli Orientamenti di Vigilanza» (di seguito, «Orientamenti»), mediante la quale l'Autorità di vigilanza ha stabilito come l'adozione di un quadro di regole interne in materia sia necessaria «sia per il pieno rispetto della normativa di riferimento sia per una elevata qualità dei rapporti con la clientela e per la prevenzione dei rischi legali e reputazionali». Attraverso gli Orientamenti, Banca d'Italia ha richiamato non solo l'attenzione degli intermediari sulla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 117-bis T.U.B., quant'anche ha definito il contenuto minimo che tali regole interne devono possedere, così da assicurare un pieno coordinamento con la regolamentazione sul credito e con le istruzioni operative sul funzionamento delle procedure informatiche.

L'obiettivo dichiarato e perseguito dal legislatore attraverso l'art. 117-bis T.U.B. è in definitiva promuovere l'efficienza e la concorrenza nel sistema degli affidamenti e sconfinamenti, imponendo alle banche e agli intermediari finanziari l'adozione di una struttura di costo semplice, comparabile e predeterminabile ex-ante da parte del Cliente.

Il presente documento formalizza pertanto le regole interne volte a determinare i casi di applicazione della C.O. e della C.I.V. ed i relativi costi.

## 2. Definizioni

Ai fini delle presenti procedure interne valgono le seguenti definizioni:

- “addebiti esenti”: movimenti di addebito in conto corrente che non contribuiscono alla determinazione del saldo disponibile ai fini dell'applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce (ad esempio, pagamenti a favore della Banca o addebiti “passanti” relativamente ai quali la Banca non compie alcuna attività di istruttoria veloce). L'elenco delle causali di addebito “esenti” è disponibile all'Allegato 1.
- “affidamento”, “apertura di credito”, “somma messa a disposizione del cliente”, “fido” o “finanziamento”: la somma di denaro messa a disposizione del Cliente, come determinata nel contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità;
- “effetti”: documenti di varia natura, che in taluni casi sono rappresentativi del credito, mentre in altri ne documentano semplicemente l'esistenza, che il creditore presenta alla Banca per ottenerne l'incasso, con o senza anticipazione della somma da incassare. Le più comuni forme di effetti sono le ricevute bancarie, le cambiali, gli SDD attivi, i bollettini freccia;
- “istruttoria veloce”: l'attività di verifica del merito creditizio svolta da un intermediario a fronte di movimenti a debito in conto eseguiti dal Cliente che possano determinare uno sconfinamento;
- “procedure informatiche”: software utilizzato dalla Banca per la gestione della propria operatività;
- “sconfinamento”: somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto all'affidamento (“utilizzo extrafido”); somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”);
- “saldo contabile”: somma algebrica delle operazioni compiute e registrate sul conto corrente ad una data precisa; esso comprende sia le entrate (accrediti) che le uscite (addebiti), indipendentemente dall'effettiva disponibilità o valuta delle somme;
- “saldo per valuta”: saldo di conto corrente che tiene conto della data valuta delle singole operazioni registrate, ossia della data da cui decorrono gli interessi o in cui cessano di essere calcolati (data che può differire dalla data contabile, che indica la data di registrazione del movimento contabile in conto corrente);
- “saldo disponibile”: somma disponibile per il cliente, che tiene conto di operazioni non ancora maturate ma già presente in conto e del margine disponibile sui fidi accordati al cliente.

### **3. Commissione Onnicomprensiva (C.O.)**

L'applicazione della Commissione Onnicomprensiva (C.O.) è prevista all'interno della documentazione precontrattuale, di quella contrattuale e nelle comunicazioni periodiche alla clientela relativa ai rapporti di conto corrente e di affidamento.

Il carattere onnicomprensivo della C.O. va inteso nel senso di escludere la possibilità per la Banca di prevedere ulteriori oneri che remunerino attività che sono ad esclusivo servizio del finanziamento.

#### **3.1 Caratteristiche**

- è l'unica commissione che la Banca può prevedere, oltre al tasso di interesse sulle somme utilizzate, nei contratti con cui concede un affidamento al Cliente.<sup>1</sup>
- è volta a remunerare i costi sopportati dalla Banca in relazione all'obbligo di garantire al Cliente la disponibilità pattuita.
- è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento e non può superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

#### **3.2 Modalità di calcolo**

- si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione, a prescindere dall'effettivo utilizzo.

#### **3.3 Criteri di applicazione**

- viene determinata contrattualmente, nei limiti previsti dalla normativa, ed è applicata nella misura indicata nella documentazione di Trasparenza in vigore.
- viene addebitata sul conto corrente ordinario di cui il cliente è titolare, in base alla frequenza di liquidazione del rapporto
- La Banca non prevede commissioni legate alla mera presentazione, accettazione, anticipazione di effetti, fatture, ricevute bancarie e contratti, posto che la presentazione rappresenta l'unica modalità attraverso la quale il cliente può fruire dell'affidamento per smobilizzo portafoglio. Coerentemente, la Banca non addebita al cliente commissioni di incasso di fatture e/o altri documenti, in considerazione della stretta correlazione tra l'attività da remunerare e l'apertura di credito concessa.
- La Banca può prevedere, invece, eventuali commissioni di incasso riferite ai singoli effetti, in quanto le stesse remunerano un'attività di incasso presso terzi che non risulta ad

---

<sup>1</sup> Gli Orientamenti hanno affrontato direttamente il caso dell'applicazione della C.O. nelle aperture di credito concesse "per smobilizzo portafoglio", da intendersi come tutte quelle fattispecie "nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo". A tale proposito la Banca d'Italia ha circoscritto la possibilità di applicare oneri ulteriori rispetto alla C.O. solamente nei limiti in cui questi ultimi remunerino attività che non siano ad esclusivo servizio del finanziamento.

esclusivo servizio dell'affidamento concesso; analogamente, la Banca può applicare commissioni legate a proroghe, insoluti e richiami, che esulano dalla gestione ordinaria dell'anticipazione e dipendono da inadempimenti e/o richieste aggiuntive del creditore presentante.

- Relativamente agli eventuali conti “tecnici” strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo (cd. “conti anticipi”), la Banca si astiene dall'applicazione di oneri per la tenuta, movimentazione e liquidazione periodica degli stessi, in quanto strumenti operativi del tutto serventi rispetto all'affidamento accordato al cliente.
- La Banca non consente l'applicazione contemporanea della C.O. e della C.I.V. per utilizzi entro fidi già deliberati e operativi, relativamente ai quali sia già iniziato a decorrere il termine di calcolo della C.O.
- Per prevenire il rischio di applicazione della C.O. per un periodo di tempo superiore a quello per il quale il cliente ha l'effettiva possibilità di disporre della facilitazione creditizia, la Banca fa coincidere la decorrenza di calcolo della C.O. con la data di effettiva messa in operatività dell'affidamento e non con la data di delibera del fido; inoltre, assicura la corretta decorrenza nel calcolo della C.O. in caso di variazione della percentuale di commissione applicata e/o di riduzione o revoca del fido accordato al cliente.
- Nel determinare il valore percentuale di C.O. da applicare alla clientela, la Banca tiene conto del grado di rischiosità della controparte affidata (rating, classe di rischio e stage), di quello connesso al rapporto affidato (a scadenza, con durate predeterminate, con o senza presentazione di documenti per l'utilizzo, ecc...) e della tipologia e qualità delle garanzie offerte, in coerenza con quanto definito nelle politiche creditizie.

#### **4. Commissione di istruttoria veloce (CIV)**

L'applicazione della C.I.V. è prevista all'interno della documentazione contrattuale e precontrattuale relativa ai rapporti di conto corrente e di affidamento. Inoltre, i casi di applicazione della C.I.V. ed i relativi costi, adeguatamente evidenziati, sono resi noti alla clientela attraverso i fogli informativi presenti presso le filiali e sul sito internet della Banca.

L'istruttoria veloce ha come principale obiettivo l'adeguata valutazione del merito creditizio del prestatore, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale oltre che della tipologia della richiesta, onde determinarne la capacità di rimborso.

##### **4.1 Caratteristiche**

- è l'unica commissione che la Banca può prevedere, oltre al tasso di interesse sulle somme utilizzate, in caso di sconfinamento in assenza di affidamento oppure oltre il limite del fido concesso;
- è volta a remunerare l'attività di istruttoria effettuata dalla Banca per valutare, in un tempo ristretto - dal ricevimento della disposizione al momento dell'addebito delle somme sul conto del Cliente - se autorizzare o negare l'esecuzione dell'operazione;

- è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
- è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.

## 4.2 Casistiche di esenzione

La C.I.V. non è dovuta:

- quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario (ad es. pagamento rate mutui o finanziamenti erogati dall'intermediario);
- quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito;
- nei rapporti con i consumatori, quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti<sup>2</sup>:
  - per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo è inferiore o pari a 500 euro o per gli utilizzi extra fido l'ammontare complessivo di questi ultimi è inferiore o pari a 500 euro;
  - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Sia per i clienti consumatori che non consumatori, inoltre, la Banca prevede un limite massimo di addebito della C.I.V. per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare (c.d. cap).

## 4.3 Modalità di calcolo

- è applicata solo quando vi è sconfinamento con riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
- Banca Etica ha escluso dalla determinazione del saldo disponibile di fine giornata i movimenti a favore della Banca (es. rata del mutuo) su base giornaliera.
- Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la C.I.V. né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extra fido.

## 4.4 Criteri di applicazione

- si applica al massimo una volta al giorno qualora:

---

<sup>2</sup> tale esclusione vale per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.

- il saldo disponibile, rilevato a fine giornata, presenti uno sconfinamento nuovo oppure incrementato rispetto al saldo disponibile rilevato nella giornata precedente, al netto delle franchigie previste;
  - sia stata eseguita l'istruttoria per autorizzare la contabilizzazione delle operazioni che determinano lo sconfinamento.
- si applica sullo sconfinamento verificatosi sia in relazione ad operazioni richieste dal Cliente allo sportello, sia per operazioni eseguite senza la presenza fisica del Cliente (ad es. SDD, MAV, disposizioni permanenti).
  - è applicata nella misura indicata nella documentazione di Trasparenza in vigore.
  - viene applicata ad ogni evento
  - non è consentita l'applicazione della CIV nelle ipotesi in cui lo sconfinamento consegua esclusivamente alla riduzione o alla revoca per qualsiasi causa del fido accordato al cliente.

La Banca assicura la tracciabilità dell'istruttoria svolta mediante la formalizzazione di un breve commento con gli esiti dell'attività.

Resta fermo che l'importo massimo trimestrale della C.I.V. addebitabile al cliente deve rispettare il limite rappresentato dalla soglia usura tempo per tempo vigente.

#### **4.5. Criteri di quantificazione dei costi d'istruttoria**

La stima del costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela viene definita secondo i seguenti criteri:

- la possibilità di autorizzare sconfinamenti è attribuita dal regolamento processo del credito
- L'inserimento del valore della Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) è stato calcolato sulla base dell'impegno medio richiesto per la valutazione e il numero di persone collaboratrici coinvolte

#### **4.6 Controlli interni e reportistica**

Il sistema informativo è impostato in modo tale da garantire il corretto calcolo del saldo disponibile di fine giornata ai fini C.I.V., l'applicazione corretta delle franchigie il rispetto del tetto massimo di addebito mensile, l'esclusione dell'applicazione in caso in cui lo sconfinamento sia determinato da causali esenti C.I.V.

Inoltre la banca effettua controlli tramite la predisposizione di un sistema di reportistica mensile, che individua i rapporti caratterizzati da sconfinamenti che producono il calcolo della CIV. Tale estrazione è trasmessa a ciascuna delle filiali cui il rapporto di conto corrente si riferisce, affinché provvedano all'adozione e/o a proporre l'adozione dei necessari interventi qualora il numero di addebiti della commissione CIV mensili sia superiore a 3 per i consumatori e 5 per i non consumatori.

Più specificatamente, qualora dai controlli effettuati ovvero dal sistema di alert mensile (attività di monitoraggio creditizio) emergano casistiche di applicazione ripetuta della commissione su determinati clienti ovvero un'elevata frequenza di sconfinamenti autorizzati a favore di singoli



clienti, la Banca si attiva per valutare la posizione complessiva del cliente, anche confrontandosi con quest'ultimo, individuando le possibili soluzioni/linee d'intervento, quali una revisione degli accordati o un più stringente monitoraggio delle posizioni.

Alla funzione compliance va richiesto il vaglio preventivo delle disposizioni applicative e operative della presente policy che non riguardino esclusivamente il funzionamento dell'applicativo informatico in uso.

La Funzione Compliance e l'Internal Audit svolgono verifiche almeno triennali sulle procedure adottate in materia di remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti, ivi inclusi gli aspetti legati alle funzionalità dei sistemi informatici.